

ALLEGATO A

# COMUNE DI LEFFE

Provincia di Bergamo

## Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

## I – Introduzione generale

### 1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.P.S.)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del T.U.P.S., entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 T.U.P.S.).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del T.U.P.S. e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito [www.dt.mef.gov.it](http://www.dt.mef.gov.it).

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del T.U.P.S. (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del T.U.P.S.;
- oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del T.U.P.S.;
- che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del T.U.P.S..

Ai sensi dell'articolo 4 del T.U.P.S., in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non

strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dall’articolo 4 del T.U.P.S., che *consentono* alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l’articolo 4, prevede:

- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (**articolo 4 comma 3**);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell’articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare “l'esclusione totale o parziale” dei limiti dell’articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle “categorie” dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del T.U.P.S., l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, “deve essere analiticamente motivato”. Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del T.U.P.S.;
- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del T.U.P.S.: “L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”.

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del T.U.P.S. come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinqies* dell'articolo 26. Quindi:

- il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio **2017-2019**;
- per i provvedimenti di ricognizione **del 2017** (triennio **2014-2016**), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di **500.000** euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”.

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del T.U.P.S. (2017-2021).

## **2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015**

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del T.U.P.S.). I commi 611 e 612 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l’applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal T.U.P.S. (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l’eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l’eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato con decreto sindacale n. 231 del 13.10.2015 ed è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti a mezzo posta informatica in data 22.10.2015

La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata approvata con decreto sindacale n. 235 del 30.12.2016 e trasmessa alla Corte dei conti in data 30.12.2016.

Alla data odierna la Corte dei Conti non ha trasmesso alcun esito.

## II – Le partecipazioni del comune

### 1. Le partecipazioni societarie

Il comune attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

1. UNIACQUE Spa con sede a Bergamo con una quota dello 0,48%;
2. SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA S.R.L. con sede ad Albino (BG) con una quota del 5,26%;
3. CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA Spa con sede legale a Casnigo con una quota del 4,76%.
4. IMPIANTI POLISPORTIVI Spa con sede legale a Casnigo con una quota del 15,30

Tali partecipazioni sono state oggetto del Piano del 2015. Nel corso del 2015 e 2016 non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione delle società per le motivazioni inserite nella relazione conclusiva.

### 2. Associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Leffe, oltre a far parte della Comunità Montana Valle Seriana, partecipa al BIM Bacino Imbrifero Montano.

L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione al BIM, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

## III – Revisione straordinaria

### UNIACQUE S.p.A.

#### 1. Descrizione della società

**Tipo di società:** società per azioni

**Codice fiscale:** 03299640163

**Data di costituzione:** 20.03.2006

**Compagine sociale** (integralmente pubblica). Soci di UNIACQUE Spa sono 225 Comuni della Provincia di Bergamo oltre la provincia stessa.

Il Comune, che vi ha aderito con deliberazione consiliare n. 16 del 24/3/2006, è proprietario di una quota pari allo 0,48% del capitale sociale.

Con contratto sottoscritto in data 1 agosto 2006, integrato in data 4 giugno del 2007, la Conferenza d'Ambito della Provincia di Bergamo, cui i comuni facenti parte del relativo territorio partecipano, le ha affidato la gestione in house del ciclo integrato delle acque per la durata di anni 30 a decorrere dal 1° gennaio del 2007.

**Tipologia di società a partecipazione pubblica:** società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

**Controllo pubblico (insussistente):** UNIACQUE SpA. non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvencono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

**Oggetto sociale:** (cfr. art. 4 dello statuto societario):

- *La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il "Servizio Idrico").*
- *La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico integrato, tra cui l'attività, in conto proprio e/o in conto terzi, di laboratorio per l'analisi della qualità delle acque e, comunque, ambientali, nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato.*
- *La Società realizza e gestisce esclusivamente, nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto degli azionisti diversi dalla Provincia di Bergamo e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del Servizio Idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme pro tempore vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici. Nei limiti di legge e di Statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio, purché l'attività svolta a favore di soggetti privati, complessivamente considerata, sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti degli enti soci. In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli enti soci;*
- *La Società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato, fermo restando il rispetto del divieto di sub-concessione delle attività.*
- *Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4.3 ultimo capoverso del presente statuto e purché le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società.*
- *La Società assicura agli utenti, ai cittadini ed alle Amministrazioni locali interessate le informazioni inerenti ai servizi gestiti.*

**2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016**

### **2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016**

UNIACQUE S.p.A. è stata costituita quale strumento collettivo degli enti locali soci per la gestione ed erogazione del Servizio Idrico Integrato prevalentemente per conto dell'ATO della Provincia di Bergamo.

### **2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016**

UNIACQUE Spa, è il gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, giusta deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 4 del 20 marzo 2006. UNIACQUE svolge "un servizio di interesse generale" che consente il mantenimento della partecipazione societaria.

### **2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016**

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

#### ***A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016***

UNIACQUE SpA rientra sia nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a).

#### ***B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.***

La Società UNIACQUE SpA non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Il numero medio annuo dei dipendenti in servizio è pari a 314 unità ed il consiglio di amministrazione composto da n. 5 amministratori il cui compenso è pari a complessivi € 88.000,00= lordi annui.

#### ***C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali***

I Comuni soci non partecipano ad altre società aventi il medesimo prevalente oggetto sociale di UNIACQUE SpA.

#### ***D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro***

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12<sup>quinquies</sup>, D.Lgs. 175/2016, nonché tenuto conto dei chiarimenti resi con il parere 54/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, il fatturato della Società viene individuato nei ricavi iscritti nel conto economico, ai numeri 1 e 5 del valore della produzione (ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi), con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015).

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 91.998.292= (più precisamente: euro 91.062.031= per l'anno 2015, euro 91.019.028= per l'anno 2014 ed euro 93.913.817= per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12<sup>quinquies</sup>, Decreto cit..

L'attività della Società ha costantemente generato utili netti dopo il pagamento delle imposte, e costantemente riportati a nuovo al fine di patrimonializzare l'ente societario.

#### ***E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti***

Il presente parametro non trova applicazione in forza della natura delle caratteristiche dei servizi svolti che si identificano di "interesse generale".



**F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento**

I costi di funzionamento risultano congrui.

**G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4**

Non sussistono i presupposti per aggregare la società ad altre partecipate del Comune aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs n.175/2016.

Come già precisato nel Piano 2015, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società sia perché la considera indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali sia perché il comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da UNIAQUÉ.

\*\*\*\*\*

**SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA a r.l.**

**2. Descrizione della società**

**Tipo di società:** società a responsabilità limitata

**Codice fiscale:** 03228150169

**Data di costituzione:** 15.06.2005

**Compagine sociale** (integralmente pubblica). Soci di **SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA S.R.L.** sono i 18 Comune dell'Ambito Territoriale Valle Seriana e la Comunità Montana della media Valle.

Il Comune di Lefte, che ne ha disposto la costituzione con la deliberazione consiliare n. 8 del 30/05/2005, è proprietario di una quota pari al 5,26%. del capitale sociale.

**Tipologia di società a partecipazione pubblica:** società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

**Controllo pubblico (insussistente):** la società SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA S.R.L. non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvencono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

**Oggetto sociale:** (cfr. art. 4 dello statuto societario):

*La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso Società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti alla gestione dei servizi Sociali, assistenziali e sanitari in generale, della tutela dei minori e di ogni altra attività inerente il Socio-assistenziale e il Socio-sanitario ad essa commissionata in convenzione, con protocolli d'intesa o con altra forma giuridica da parte dell'Assemblea dei sindaci del distretto Val Seriana, dei singoli Comuni, degli Enti, Fondazioni o Associazioni che afferiscono al piano di zona del distretto.*

*Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*

*La Società può svolgere una o più attività sopraindicate sia direttamente che mediatamente, in quest'ultimo caso attraverso acquisizioni di partecipazioni, anche totalitarie, in imprese o Società aventi ad oggetto una o più delle predette attività ovvero attraverso conferimenti o concentrazioni, comunque attuate, di partecipazioni e/o rami d'azienda in dette imprese o Società, nei limiti di quanto prescritto dal D.Lgs. 19.08.2016 n.175 e dalla normativa nazionale e comunitaria successivamente intervenuta.*

*La Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto Sociale principale.*

*Sempre nei limiti e nel rispetto della disciplina normativa nazionale e comunitaria attualmente in vigore e sopravvenuta, essa può anche assumere, in via non prevalente, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni connesso al proprio, ovvero la cui attività abbia ad oggetto l'esercizio di servizi pubblici. Può concedere garanzie reali e fidejussioni a favore di terzi, con espressa esclusione delle attività regolamentate dalla Legge 5 luglio 1991 n.19, in particolare dell'attività svolta nei confronti del pubblico.*

*Essa può (ai sensi dell'art.11 del decreto Legislativo 01/09/1993, n. 385 e come precisato dalla delibera del CIRC del 03/03/1994) ricevere finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, dai Soci, anche non in forma paritetica. L'eventuale assunzione di partecipazioni in altre Società avverrà nel rispetto della legge 127/1991 e delle successive in materia.*

## **2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016**

### **2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016**

Come hanno già avuto modo di precisare con la precedente deliberazione consiliare n. n. 39 del 29.11.2016, la Società Servizi Sociosanitari Valseriana S.R.L. produce servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

### **2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016**

Per ciò che concerne l'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, i rapporti economici tra il Comune e la Società sono regolati da convenzioni, nelle quali sono previsti i corrispettivi riconosciuti alla società Servizi Sociosanitari Valseriana SRL, a fronte delle attività affidate.

### **2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016**

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

#### ***A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016***

La Società Servizi Sociosanitari Valseriana SRL rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a).

#### ***B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.***

La Società Servizi Sociosanitari Valseriana SRL non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Il numero medio annuo dei dipendenti in servizio è pari a 18 unità ed il consiglio di

amministrazione è composto da n. 3 amministratori la cui attività è svolta gratuitamente.

**C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali**

Il Comune non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle di "Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.;

**D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro**

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12<sup>quiquies</sup>, D.Lgs. 175/2016, nonché tenuto conto dei chiarimenti resi con il parere 54/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, il fatturato della Società viene individuato nei ricavi iscritti nel conto economico, ai numeri 1 e 5 del valore della produzione (ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi), con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015).

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 5.050.830= (più precisamente: euro 5.135.653= per l'anno 2015, euro 5.010.073= per l'anno 2014 ed euro 5.006.766= per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12<sup>quiquies</sup>, Decreto cit..

L'attività della Società ha costantemente generato utili netti dopo il pagamento delle imposte, e costantemente riportati a nuovo al fine di patrimonializzare l'ente societario.

**E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti**

Il presente parametro non trova applicazione in forza della natura delle caratteristiche dei servizi svolti che si identificano di "interesse generale".

**F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento**

I costi di funzionamento risultano congrui.

**G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4**

Non sussistono i presupposti per aggregare la società ad altre partecipate del Comune aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs n.175/2016

Si conferma il mantenimento della partecipazione diretta nella società *in house* "Servizi Sociosanitari Val Seriana S.R.L." in quanto società a totale partecipazione pubblica erogatrice di servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

\*\*\*\*\*

## **CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE SpA**

### **3. Descrizione della società**

**Tipo di società:** società per azioni

**Codice fiscale:** 03534380161

**Data di costituzione:** 16.12.2008

**Compagine sociale** (integralmente pubblica). Soci di **CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA SpA** sono i 18 Comuni della Valle Seriana oltre alla Provincia di Bergamo e la Comunità Montana.

La Società Consorzio Territorio ed Ambiente S.p.a. è una società interamente pubblica nata dalla fusione tra il Consorzio Depurazione Valle Seriana Inferiore S.p.a., il Consorzio Territorio ed Ambiente Vallegandino S.p.a. e la Serio Gestione acque S.p.a., al fine di meglio rappresentare gli interessi di competenza dei comuni soci.

Il Comune di Leffe, che ne ha disposto la costituzione con la deliberazione consiliare n. 33 del 30/09/2008, è proprietario di una quota pari al 4,76% del capitale sociale.

**Tipologia di società a partecipazione pubblica:** società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

**Controllo pubblico (insussistente):** la società **CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA SpA** non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvengono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

#### **Oggetto sociale:**

Progettazione e costruzione di impianti di fognatura, collettamento e depurazione acque reflue; svuotamento e manutenzione dei pozzi neri, fossi e canali di scolo; smaltimento, trattamento, trasformazione, trasporto e commercializzazione rifiuti solidi vari; gestione servizi di tutela, salvaguardia e mantenimento dell'ambiente; gestione di servizi energetici come distribuzione e vendita di energia elettrica e gas; studi, ricerche, assistenza, consulenza, attività di monitoraggio ambientale, progettazione e esecuzione di impianti e opere; gestione di laboratori di analisi anche per conto terzi.

**Servizio che svolge per il Comune:** offre su richiesta dei Comuni Soci servizi quali, ad esempio, manutenzione di piste ciclopedanali, manutenzione ordinaria e pulizia reticolo idrico e fognario.

**Decisione dell'amministrazione in merito al mantenimento della quota societaria:** si ritiene la relativa partecipazione non più strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, per l'effetto, di demandare l'avvio del procedimento di liquidazione, in primo luogo attraverso la fusione per incorporazione in Uniacque, anche previo trasferimento della nuda proprietà dei beni ed infrastrutture del servizio idrico ai comuni soci, mentre, in difetto di attivazione in tal senso, di procedere a demandare, nelle sedi competenti, la liquidazione della società per impossibilità/illiceità dell'oggetto sociale o a demandare la liquidazione della partecipazione in capo al Comune di Leffe, anche mediante recesso, agli altri soci.

Di seguito si riporta il percorso attuato nel corso del 2017:

1. durante la seduta del 23/03/2017 l'Assemblea dei Soci di Uniacque ha recepito l'istanza di messa a punto di un progetto per la razionalizzazione del ciclo idrico bergamasco e la patrimonializzazione del gestore unico di ambito Uniacque SPA, deliberando:
  - a) di prendere atto del percorso di aggregazione delle società patrimoniali formulato dall'organo di amministrazione sentito il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo;
  - b) di ritenere opportuno perseguire l'obiettivo di aggregazione della società patrimoniale in Uniacque;
  - c) di demandare agli organi societari competenti tutti gli adempimenti necessari nell'ambito delle loro prerogative decisionali;
2. le ipotesi analizzate da Uniacque sono sinteticamente riassumibili in:
  - a) **Acquisto dei cespiti**, con preventiva svalutazione del valore dei beni nei bilanci per una armonizzazione col metodo MTI (Metodo Tariffario Idrico) previsto dall'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), successiva vendita dalla società patrimoniale a Uniacque previa individuazione catastale in forma puntuale e con trascrizione nei registri pubblici e successiva procedura di liquidazione ed estinzione.
  - b) **Acquisto delle partecipazioni** detenute dagli Enti Locali, che deve essere totalitario, successivamente al quale Uniacque procederà alla svalutazione dei beni dopo l'acquisto e prima della fusione, con un trasferimento dei rapporti attivi e passivi in capo a Uniacque.
  - c) **Retrocessione dei beni** ai Comuni da parte della società patrimoniale, eventuale costituzione di una gestione associata del patrimonio sociale e successiva liquidazione delle società.
3. Uniacque ha quindi proceduto ad una valutazione preliminare del possibile valore della società patrimoniale in relazione alle ipotesi di **Acquisto dei Cespiti** e di **Acquisto delle Partecipazioni**, andando a rettificare il Patrimonio Netto delle società oggetto della razionalizzazione per avere un prezzo (**Equity transaction**) che permettesse di definire il valore per acquistare le partecipazioni.  
A seguito di questa attività preliminare, il valore di riferimento indicato nel documento di Uniacque con riferimento alla data 31/12/2016 è di 4,42 milioni; il cui valore andrà opportunamente attualizzato e verificato, anche in riferimento alla data di possibile attuazione dell'operazione, oltre che condiviso con la società.
4. La strada percorribile, per evidenti vantaggi, risulta essere quella dell'acquisto delle partecipazioni da parte di Uniacque:
  - a) minori costi di gestione dell'operazione che non richiede l'individuazione catastale puntuale e la trascrizione;
  - b) semplicità normativa rispetto alla cessione dei cespiti che potrebbe determinare incertezze in merito all'acquisizione dei mutui da parte di Uniacque relativi ai cespiti in vendita;
  - c) tempistica potenzialmente rapida, dai 6 mesi all'anno per la chiusura dell'operazione, con immediato beneficio per i bilanci comunali.
5. in data 4/7/2017 si è tenuta la riunione dell'assemblea dei soci di CTAVS, nella quale si è dibattuto a lungo in merito all'ipotesi di vendita cespiti o di cessione della partecipazione. Alcuni soci presenti hanno posto in forte evidenza la valutazione ritenuta inadeguata, da parte di Uniacque, del valore dei cespiti della società a seguito del metodo di calcolo utilizzato che considera in particolare come contributi pubblici gli accolti delle rate dei mutui e i canoni sostenuti da Uniacque nei confronti

delle società patrimoniali nel periodo 2007-2016, determinando così il valore di riferimento per la società sopra riportato.

Si è deciso di avviare il confronto con Uniacque, ma di non procedere ad alcuna svalutazione preliminare nemmeno per la parte di metodo di calcolo condivisa e definita dall'AEEGSI.

I soci presenti non sembrano concordare su una possibile ipotesi di percorso condiviso, anche se al CDA con il supporto di tre Sindaci di riferimento per le zone (Val Gandino, Media Valle Seriana, Bassa Valle Seriana) è stato affidato il compito di avviare il confronto con lo staff di Uniacque e relazionare ai soci appena possibile

6. In data 13/09/2017 Uniacque ha convocato i Sindaci soci di CTAVS per un ulteriore confronto di chiarimento in merito all'ipotesi di vendita dei cespiti o di cessione della partecipazione, sottolineando i vincoli stabiliti dalla norma in termini di valutazione della società. In quella sede, appurato l'obbligo di scioglimento della società ed essendo assenti alcuni sindaci soci, si è chiesto al presidente di CTAVS di convocare quanto prima un'ulteriore assemblea dei soci per dare mandato ai tecnici della società stessa ad iniziare un percorso di confronto con i tecnici di Uniacque al fine di verificare la congruità e la correttezza del valore proposto da Uniacque.

Infatti la differenziazione di posizioni tra i soci non ha permesso finora di individuare un orientamento chiaro né la realizzazione del passaggio preliminare di svalutazione dei beni in riferimento al metodo della AEEGSI.

E' pertanto convocata un'assemblea ordinaria dei soci in data 26 settembre 2017 con il seguente ordine del giorno:

- aggiornamento evoluzione razionalizzazione partecipate prevista dall'art. 611 Legge 190/2014 e D. Lgs 175/2016 (Decreto Madia);
- Delibera in merito al Progetto di Aggregazione delle società patrimoniali ad Uniacque Spa;
- varie ed eventuali;

Si ritiene procedere ad un processo di dismissione al fine di:

- valorizzare il patrimonio del nostro Comune, confermando la precedenza alla soluzione della cessione della partecipazione societaria, perché più semplice, rapida e meno onerosa;
- evitare, in caso di eccessivo prolungamento dei tempi e di incertezza sul percorso da seguire a causa del disaccordo tra i soci, il rischio di una perdita netta del valore dell'attuale partecipazione del Comune di Leffe, e di prevenire l'eventuale danno erariale;

Si tratta tuttavia di un'operazione che per gli interessi dei Comuni soci potrebbe essere deleteria, se effettuata attribuendo ai soci e/o realizzando opere idriche sul territorio in misura inferiore a quanto ritenuto congruo dai soci stessi anche in base al valore della capitalizzazione della società.

In caso di prolungamento dei tempi senza un avanzamento certo del processo di chiusura della società, con rischio di stallo o svalutazione delle quote di partecipazione, si dovrà prendere in considerazione la dismissione dell'intera partecipazione con le procedure previste dalla normativa, in base alla valutazione dei diversi passaggi nel processo di liquidazione resta inteso però che Il Comune di Leffe, farà quanto è nelle sue possibilità perché i suoi interessi vengano salvaguardati, nel limite del rispetto normativo.

\*\*\*\*\*

## **IMPIANTI POLISPORTIVI Spa**

### **4. Descrizione della società**

**Tipo di società:** società per azioni

**Codice fiscale:** 02709310169

**Data di costituzione:** 1998

**Compagine sociale** (integralmente pubblica). Soci di **IMPIANTI POLISPORTIVI Spa** sono 10 Comuni della Valle Seriana.

La Società Impianti polisportivi Spa è una società interamente pubblica nata dalla soppressione del Consorzio costituito con convenzione in atto pubblico in data 27.07.1995 rep. N. 24 registrato a Clusone in data 1.8.1995 n. 862 tra i Comuni di cui sopra.

Il Comune di Leffe, che ne ha disposto la costituzione con la deliberazione consiliare n. 30 del 22/05/1998, è proprietario di una quota pari al 15,30% del capitale sociale.

**Tipologia di società a partecipazione pubblica:** società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

**Controllo pubblico (insussistente):** la società IMPIANTI POLISPORTIVI Spa non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvencono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

### **Oggetto sociale:**

Economicità di esercizio derivante da una più razionale ed articolata organizzazione dei servizi in primo luogo quello di assicurare la gestione associata della funzione di promozione dell'attività sportiva e degli impianti attualmente esistenti.

### **Servizio che svolge per il Comune:**

La società, interamente partecipata dai comuni della media Valle Seriana per un numero di 10 comuni, è nata al fine di gestire gli impianti polisportivi (in particolare il complesso natatorio) donati da un mecenate locale, Gianni Radici e dalla sua famiglia. Si tratta di una società che, con contratto del 14/01/2002, è stata affidata ad un gestore privato dietro versamento di un canone di concessione.

### **Decisione dell'amministrazione in merito al mantenimento della quota societaria:**

La società risulta attualmente in attivo per euro 3.523,00 nel 2013, € 3.250,00 nel 2014, € 3.755,00 nel 2015 ed € 775,00 per il 2016.

Impianti Polisportivi Spa risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune garantendo le funzioni connesse con l'affidamento dei servizi assegnati.

L'Amministrazione comunale ribadisce quanto già rappresentato con i precedenti piani di razionalizzazione ovverosia l'utilità ed il beneficio apportato dalla società in parola in termini di promozione dell'attività sportiva nell'ambito dell'intera Val Seriana.

Da rilevare altresì che l'intero C.d.A. esplica la propria attività a titolo del tutto gratuito.

Pur tuttavia, dovendo necessariamente dare applicazione ai dettami del Decreto Legislativo 175/2016 viene ipotizzata un'azione di messa in liquidazione della società o alienazione o la trasformazione della stessa in Consorzio o altra persona giuridica. La concreta fattibilità dell'operazione è subordinata alla verifica degli esborsi da sostenere anche in termini di Iva per effetto delle operazioni di estromissione dei beni.

La società, peraltro, oltre a svolgere un servizio di interesse generale valorizza il patrimonio immobiliare dell'Ente e degli enti soci.

Si pone altresì la necessità di valutare se sussistano altre forme di gestione di tale complesso impiantistico, atteso che, in realtà, la società non provvede alla gestione diretta degli impianti, limitandosi a svolgere le funzioni di "proprietaria".

Oneri a carico del bilancio comunale: quota annua per aumento partecipazione azionaria € 17.780,50 piano di partecipazione deliberato fino al fino al 2023.